



COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 28-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **13:15**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Seconda** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Zedda Lino	P	Scanu Elisabetta	A
Camedda Maria Anna	P	Obinu Tarcisio	P
Mattana Arianna	P	Manias Giuseppe Andrea	P
Mura Alessandro	P	Boi Sara	A
Corda Fabio Davide	P	Ardu Simona	P
Atzori Emanuela	P		

Totale presenti n. **9** e assenti n. **2**.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Lorenzo Mascia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Lino Zedda assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

VISTI:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)*

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 prevede che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";*

DATO ATTO che:

- col Decreto 13 dicembre 2019 del Ministro dell'Interno, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stato differito al 31 marzo 2020";
- col Decreto 28 febbraio 2020 del Ministro dell'Interno è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con l'art. 107, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, " ... In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze ..." il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020 ...";
- con l'approvazione del decreto legge n. 18/2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato poi rinviato al 31 luglio 2020;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) comprendente la componente riferita alla TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.04.2014;

RITENUTO di dover approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della TARI a seguito dell'abolizione della IUC nelle componenti relative all'IMU e alla TASI;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina della TARI costituito da n. 36 articoli e n. 2 allegati interi "A" e "B";

VISTO l'art. 117, comma 6 della Costituzione, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTI gli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione con verbale n. 14 del 27.07.2020 (Ns.

prot. n. 2096 28.07.2020) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il Sindaco introduce l'argomento ricordando che a seguito dell'abolizione della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle componenti relative all'IMU e alla TASI, si rende necessario approvare un nuovo regolamento per la disciplina della TARI. Ricorda che la TARI è diretta alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti e che nel regolamento è prevista la riduzione delle tariffe a seconda della composizione del nucleo familiare, se trattasi di cittadini iscritti all'AIRE, etc. Sottolinea comunque la complessità tecnica legata alla elaborazione del piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti da cui discendono le tariffe e l'incidenza sulle stesse a causa dell'incremento nel costo del conferimento.

Il Sindaco, constatato che non vi sono interventi, propone di passare alla votazione che, espressa nei modi e forme di legge, ottiene esito favorevole all'unanimità dei presenti.

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE l'allegato Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 36 articoli e n. 2 allegati interni "A" e "B";

DI PRENDERE ATTO che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;

DI DISPORRE la trasmissione telematica della deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2019;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Baradili;

Con separata votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE ravvisata l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Sig. Lino Zedda

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzo Mascia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N° 492

Certifico che copia della presente deliberazione è in pubblicazione alla sezione "Albo pretorio" del sito istituzionale (www.comunebaradili.gov.it) di questo Ente per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-08-2020 al giorno 18-08-2020.

Dalla residenza comunale, li 03-08-2020

Il dipendente delegato
Rag.ra Piras Carla

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-07-2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza comunale, li 03-08-2020

Il Segretario comunale
Dott. Lorenzo Mascia